



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908

ROMA — Venerdì, 24 aprile

Numero 97.

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Balsani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Balsani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
a domicilio e nel Regno > 32; > 17; > 9
Per gli Stati dell'Unione postale > 80; > 42; > 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: RR. decreti nn. 147, 148 e 149 concernenti: Rimboscamento e consolidamento dei terreni montani per parte del Comitato forestale della provincia di Como — Approvazione di alcune varianti all'ordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi — Inscrizione nella 1ª categoria nei riguardi della difesa militare dello Stato dell'approdo di Marano Lagunare — R. decreto n. CXIII (parte supplementare) che fissa le norme per la ricostituzione della scuola industriale di Pisa — R. decreto n. CXIV (parte supplementare) che approva l'annesso statuto della R. deputazione veneta di storia patria — RR. decreti dal n. CXVII al n. CXXI (parte supplementare) riflettenti: Applicazioni di tassa di famiglia — Erezioni in ente morale — Approvazioni di statuto — Ministeri della guerra, delle poste e dei telegrafi e del tesoro: Disposizioni nei personali dipendenti — Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Rettifiche d'intestazione — Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione — Ministero d'agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale delle industrie e del commercio: Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno — Concorsi.

PARTE NON UFFICIALE

Diario estero — Notizie varie — Telegrammi dell'Agazia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

(In foglio di supplemento).

Ministero d'agricoltura, industria e commercio - Servizio della proprietà industriale: Elenco degli attestati di privativa industriale, di prolungamento, completivi, d'importazione e di riduzione, rilasciati nel mese di dicembre 1907 — Ministero di grazia, giustizia e dei culti: Disposizioni nel personale dipendente.

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 147 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 11 della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª);

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Como in data 4 dicembre 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato forestale della provincia di Como, è incaricato di promuovere ai termini dell'art. 11 della vigente legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª), il rimboscamento ed il consolidamento dei terreni montani, i quali, per la loro natura e situazione, compromettono la consistenza del suolo ed il regolare corso delle acque.

Art. 2.

L'ispettore forestale compila e presenta al Comitato i progetti dei lavori coi piani di conservazione relativi. Il Comitato, col proprio avviso, li trasmette al Ministero di agricoltura, che sentito il parere del Consiglio forestale, statuisce sui progetti o sui piani medesimi. L'ese-

cuzione e la sorveglianza dei lavori è affidata all'Amministrazione forestale.

Art. 3.

Nel mese di maggio di ogni anno il Comitato redige e trasmette al Ministero di agricoltura il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario successivo; e nel mese di agosto il Comitato stesso delibera e presenta al Ministero suddetto il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 4.

Il Governo concorre nella metà delle spese di rimborso e di rinsaldamento, fino alla somma annua di L. 10,000 da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 98 del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio per corrente esercizio finanziario e su quello dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. L'altra metà rimane a carico dell'Amministrazione provinciale di Como, in conformità della deliberazione 4 dicembre 1907, sovraccennata.

Art. 5.

La contabilità è tenuta dalla ragioneria della prefettura, la quale depositerà in conto corrente nella tesoreria provinciale le somme riscosse dal Governo e dalla provincia e provvederà con ordinativi del prefetto, quale presidente del Comitato forestale, ai pagamenti. Alle spese dei lavori da farsi in economia dalla Amministrazione forestale, sarà provveduto con mandati di anticipazione non superiori ogni volta alle L. 2000, e di ogni anticipazione il funzionario delegato renderà conto nelle forme stabilite dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato. I pagamenti per le opere date in appalto saranno effettuati in base alle condizioni determinate dai rispettivi contratti.

Art. 6.

Una Commissione tecnica, nominata dal prefetto e scelta in seno al Comitato forestale, della quale dovranno far parte l'ispettore forestale e l'ingegnere di esso Comitato, visiterà e collauderà ogni anno i lavori eseguiti e presenterà una relazione particolareggiata al Comitato anzidetto, che, col proprio voto, la rimetterà al Ministero di agricoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

Visto il guardasigilli: ORLANDO.

Il numero 148 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 9 giugno 1907, n. 359, che approva l'ordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina; Sulla proposta del Nostro ministro per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse varianti, firmate d'ordine Nostro dal ministro della marina, al titolo III° dell'ordinamento degli assegni del Corpo R. equipaggi, approvato col citato R. decreto in data 9 giugno 1907.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1907.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1908.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO.

Visto, il guardasigilli: ORLANDO.

Modificazioni alla tabella dei soprassoldi giornalieri di destinazione, annessa all'ordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi.

1. Alle annotazioni a) e b) relative agli assegni nn. 4 e 5 (soprassoldo per semafori in località malsane o disagiate) della tabella, è sostituita la seguente:

a) La concessione degli assegni n. 4 e 5 ai semafori, stazioni di vedetta o di segnalazione, è determinata da disposizione ministeriale.

2. Le annotazioni corrispondenti ai soprassoldi n. 8 e 9 sono abrogate e sostituite dalla seguente:

Il soprassoldo n. 8 è cumulabile col solo n. 15; quello n. 9 con un solo soprassoldo per speciale incarico, eccettuato quello di telemetrista. I militari di qualsiasi categoria o specialità i quali sono destinati a lavoro o al servizio di pompieri nel R. cantiere di Maddalena, o che nella piazza stessa sono destinati ai depositi di munizioni, o disimpegnino l'incarico di consegnatario del materiale delle stazioni di vedetta, possono cumulare il n. 9 col n. 22, oppure (per i soli pompieri) coi n. 20 e 21.

3. Al n. 21 il soprassoldo « Capo della sezione pompieri a Taranto » è portato a L. 0.65.

4. Al n. 16, in corrispondenza del grado di Comune, inscrivere il soprassoldo di L. 0.20.

5. Al n. 22, all'annotazione aggiungere:

Eccetto, per la piazza marittima di Maddalena, il n. 9.

6. All'annotazione del n. 20 aggiungere:

E, per la piazza marittima di Maddalena, anche col n. 9.

7. All'annotazione del n. 21 sostituire la seguente:

Cumulabile col solo n. 8 e col solo n. 20; per la piazza marittima di Maddalena è cumulabile anche col n. 9.

8. Ai soprassoldi stabiliti dalla tabella è aggiunto il seguente:

N. 39. Ai piloti lagunari militari dell'estuario veneto: capi di 1^a o 2^a classe, L. 1.75, secondi capi L. 1.50, non cumulabile con altri soprassoldi.

Roma, il 5 aprile 1908.

D'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
C. MIRABELLO.

Il numero 149 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 aprile 1885, n. 3095 sui porti, spiagge e fari ed il relativo regolamento 26 settembre 1904, n. 713;

Ritenuto che dalle Amministrazioni dei lavori pubblici, della guerra e della marina, si è concordemente riconosciuta, nei riguardi della difesa militare, la utilità di provvedere alla iscrizione dell'approdo di Marano Lagunare fra quelli di 1^a categoria;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'approdo di Marano Lagunare è iscritto in prima categoria nei riguardi della difesa militare dello Stato, ferma restando la sua iscrizione nella 4^a classe della 2^a categoria nei riguardi del commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1908.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI.
CASANA.
MIRABELLO.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Il numero CXIII (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414, portante provvedimenti per l'insegnamento industriale e commerciale;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1887, n. 2735 (serie 3^a), parte supplementare, che riordina la scuola industriale del comune di Pisa;

Riconosciuta la opportunità di riformare il detto Istituto per renderlo più rispondente ai bisogni ed alle esigenze dell'industria locale;

Viste le deliberazioni: del Consiglio provinciale di

Pisa, in data 6 maggio 1907; del Consiglio comunale di Pisa in data 27 novembre e 18 dicembre 1907; della Camera di commercio di Pisa in data 10 aprile 1907, con le quali sono stabiliti i rispettivi contributi per il mantenimento della scuola ed approvato lo schema di riforma;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola industriale del comune di Pisa è riordinata in conformità del presente decreto e posta alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio e prende il nome di *R. scuola industriale*.

Essa ha per iscopo di impartire i necessari insegnamenti teorici e pratici ai giovani che desiderano prepararsi all'esercizio delle arti e delle industrie decorative, meccaniche e costruttive ed agli operai che già le esercitano.

Art. 2.

Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono mediante contributi fissi:

il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 12,000;
la provincia di Pisa con L. 2500;
il comune di Pisa con L. 7000;
la Camera di commercio di Pisa con L. 2500.

Il contributo del Comune sarà corrisposto per L. 6000 in contanti e per L. 1000 potrà essere corrisposto in prestazioni per fornitura d'acqua, di gas, di riscaldamento, alloggio per il portiere e premi per gli alunni.

I contributi stessi continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti in caso di scioglimento della scuola nella misura e per il tempo che sarà necessario per soddisfare agli obblighi derivanti dalla gestione e dal funzionamento del disciolto Istituto.

Il comune di Pisa fornisce inoltre gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione.

Art. 3.

Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.

Art. 4.

La scuola è diurna, con corsi serali e festivi per gli operai già occupati nell'esercizio di un'arte, di un'industria o di un mestiere.

L'anno scolastico comincia nel mese di ottobre e termina alla fine di luglio. Le officine potranno restare aperte durante i mesi di ferie estive.

Saranno giorni di vacanza quelli di feste riconosciute dallo Stato e quelli di speciali ricorrenze cittadine; inoltre la Giunta di vigilanza potrà concedere altri quindici giorni di vacanza ogni anno in occasione delle maggiori feste civili.

Art. 5.

La scuola diurna è distinta in tre sezioni: per la lavorazione di metalli, per la lavorazione del legno e per le costruzioni e le arti decorative.

Ciascuna sezione ha la durata di quattro anni, il primo anno di corso è però comune a tutte le sezioni. Gli alunni licenziati potranno continuare a frequentare per un anno le officine ed i laboratori della scuola.

Nella scuola s'impartiscono i seguenti insegnamenti: italiano,

storia, geografia, diritti e doveri, calligrafia, matematica e disegno geometrico; disegno ornamentale e modellazione; chimica generale ed applicata; meccanica e tecnologia e disegno di macchine; fisica ed elettrotecnica; architettura e costruzione, disegno di proiezione e disegno tecnico; pittura e figura decorativa.

Per le esercitazioni pratiche degli alunni saranno annessi alla scuola un'officina meccanica, un'officina di ebanisteria, ed un laboratorio di chimica ed uno di elettrotecnica.

Sarà pure istituito nella scuola un gabinetto di macchine, destinato a raccogliere organi di macchine e macchine industriali complete, con speciale riguardo alla industria tessile, per la istruzione degli alunni.

I corsi serali e festivi per gli operai della scuola hanno la durata di 3 anni, e comprendono insegnamenti di coltura generale e speciale, di disegno ornamentale, geometrico ed applicato.

Potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, come pure altri corsi ed altre sezioni, officine e laboratori, con decreto Ministeriale, sentita la Giunta di vigilanza e previo accordo cogli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa.

Art. 6.

Per ottenere l'ammissione alla scuola diurna i giovani dovranno aver compiuto il dodicesimo anno di età e non aver superato il sedicesimo ed essere provvisti del diploma di licenza elementare superiore.

Per essere ammessi ai corsi serali e festivi gli operai dovranno avere età non minore dei dodici anni, e dar prova di possedere un grado di coltura sufficiente, a giudizio del Collegio degli insegnanti, per seguire con profitto gli insegnamenti.

È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inseriti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.

Non sono ammessi uditori e praticanti ai corsi diurni.

Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.

Art. 7.

Agli alunni della scuola diurna che abbiano dopo il quarto anno di corso superato l'esame finale verrà rilasciato un diploma di licenza per la sezione alla quale essi avranno appartenuto; a quella della scuola serale sarà rilasciato un certificato di compimento del corso.

Art. 8.

L'amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati all'art. 2. Il direttore fa parte di diritto della Giunta di vigilanza.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire mille, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 9.

Il Ministero sceglie il presidente fra i componenti della Giunta, questa elegge nel suo seno il vice presidente e il segretario. Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero, periodicamente, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della Giunta.

I processi verbali delle adunanze di questa sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 10.

La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre, in

seguito a convocazione del presidente, tutte le volte, che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza motivi giustificati.

La decadenza è dichiarata dal Ministero. Il presidente della Giunta ne dà comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.

Art. 11.

La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

- a) provvede al regolare andamento della scuola;
- b) delibera il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;
- c) delibera il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sarà, a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;
- d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero. Senza preventiva approvazione Ministeriale non possono essere variati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;
- e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;
- f) dà parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;
- g) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi;
- h) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;
- i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;
- k) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di Borse di studio e di perfezionamento;
- l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente R. decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal Ministero.

Art. 12.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della Giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.

Art. 13.

Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza. La pianta organica indicherà quali insegnamenti debbano considerarsi di carattere speciale e complementare.

Art. 14.

Gli insegnanti ordinari e straordinari sono obbligati ad impar-

tire settimanalmente 18 ore di lezione orale o rispettivamente 24 ore di esercitazioni grafiche o di laboratorio. Per le ore in più sarà loro concesso un compenso corrispondente. Il direttore, i capi officina ed il personale amministrativo e di servizio con nomina stabile avranno l'obbligo completo di orario tutto il tempo che la scuola resta aperta.

Art. 15.

Il direttore, gli insegnanti, i capi officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro.

Potranno poi, udito il parere della Giunta di vigilanza, essere nominate ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti. Il direttore potrà anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola.

La Giunta di vigilanza ha facoltà di delegare un suo rappresentante a far parte della Commissione giudicatrice dei concorsi banditi per i posti vacanti nella scuola.

Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi di officine e di laboratorio, scelti nei modi sopra indicati, sono nominati, in via di esperimento per due anni con il grado di straordinari. Trascorso detto periodo, gli straordinari saranno nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualità e le attitudini necessarie.

Per le vacanze che si verificassero in corso di anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gli insegnamenti di carattere speciale e complementare, determinati dal ruolo organico, il Ministero potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali da affidarsi, su proposta della Giunta di vigilanza, a persone che abbiano titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.

Gli assistenti ed il personale amministrativo sono pure nominati dal Ministero, sopra proposta della Giunta di vigilanza.

La nomina degli straordinari, degli incaricati dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo è fatta con decreto Ministeriale; la promozione ordinaria del direttore e dei professori con decreto Reale.

Il personale di servizio è nominato dalla Giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.

Art. 16.

È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di laboratorio da questa scuola ad un'altra o viceversa, quando entrambe sieno della stessa natura e di egual grado e i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto Reale o Ministeriale.

Perchè i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale.

In caso di simili passaggi, sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.

Art. 17.

Gli stipendi del direttore e dei professori che abbiano la titolarità, come pure quelli dell'altro personale della scuola con nomina stabile, sono aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni. L'aumento è calcolato in base allo stipendio iniziale di ruolo. Per gli insegnanti confermati in servizio, in virtù dell'art. 27, il tempo utile per il computo dei sessenni comincerà a decorrere dalla data del presente decreto. Sarà stanziata ogni anno nel bilancio della scuola

una somma destinata a far fronte agli impegni derivanti dal presente articolo.

Art. 18.

Il direttore, i professori ed i capi officina e di laboratorio con nomina stabile saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo, nei casi e con le norme stabilite per gli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il personale inserviente sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale rimarrà in servizio.

Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sopra, con una quota annuale, giusta analoga convenzione con la Cassa nazionale di previdenza. Nella convenzione stessa sarà stabilita la misura della ritenuta da farsi sugli stipendi del personale.

Art. 19.

Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 20.

Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola; e invigila sotto la sua responsabilità, che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento. Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, delle officine e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa il ministro per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla Giunta di vigilanza ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.

In caso di assenza del direttore la Giunta di vigilanza sceglie fra gli insegnanti la persona che ritiene più adatta a farne le veci, informandone il Ministero.

Art. 21.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati, sotto la vigilanza del direttore, ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il Collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi, a norma del regolamento interno della scuola.

Il Collegio degli insegnanti si riunisce, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 22.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza.

A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 23.

Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la

Giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le funzioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il reparto degli utili di quelli e di questi; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 24.

In caso di scioglimento della scuola da farsi con decreto Reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, il personale di essa cessa dalle sue funzioni.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto per la durata di due anni un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in un ufficio dipendente da un'Amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.

Art. 25.

Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola sopra proposta, a vantaggio di altro istituto scolastico, d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.

Art. 26.

Il presente statuto potrà essere modificato con decreto Reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza della scuola.

Disposizione transitoria.

Art. 27.

Sarà in facoltà del ministro di derogare alle norme stabilite dall'art. 14, solo rispetto al personale della scuola, attualmente in servizio. Sarà pure in facoltà del ministro di accordare al personale che sarà confermato in servizio i maggiori vantaggi che risulteranno dalla nuova pianta organica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero CXIV (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Veduto il R. decreto 5 maggio 1892, n. CCCXLV (parte supplementare), col quale fu approvato lo statuto della R. società o Deputazione veneta di storia patria;

Veduto lo schema di statuto approvato dalla R. Deputazione predetta nell'adunanza del 24 novembre 1907; Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto della R. Deputazione veneta di storia patria, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

STATUTO

della Regia Deputazione veneta di storia patria.

Carattere, scopo, sede e mezzi della Deputazione.

1. La R. Deputazione veneta di storia patria, eretta in ente morale con R. decreto 26 maggio 1891, n. CCXXXII, ha per iscopo di promuovere gli studi e mettere in luce i monumenti e le altre fonti che servono ad illustrare, sotto ogni aspetto, la storia della regione veneta e delle Provincie o luoghi che furono soggetti o formarono parte della Repubblica di Venezia.

2. La sede della Deputazione è in Venezia, nel palazzo Loredan a Santo Stefano.

3. Essa provvede al proprio scopo coi sussidi che le vengono assegnati dal R. Governo, dalle Provincie, dai Comuni, da altri Corpi e da privati, e con le somme che ricava dalla vendita delle sue pubblicazioni.

Composizione della Deputazione.

4. La Deputazione è composta di:

- a) soci effettivi;
- b) soci onorari;
- c) soci corrispondenti.

Soci effettivi.

5. Il numero dei soci effettivi è fissato a trenta. La loro elezione si fa dall'assemblea, sopra una terna discussa nel Consiglio e presentata dall'ufficio di presidenza.

Essi sono scelti fra i cultori degli studi di cui si occupa la Deputazione, e, in via ordinaria, dalla classe dei soci corrispondenti.

I proposti devono essere cittadini italiani, o appartenere alle Provincie che nei vari tempi formarono parte degli stati veneti, ed avere la loro residenza nelle Provincie venete.

Le nomine dei soci effettivi sono convalidate da R. decreto.

6. Il socio effettivo, che trasferisce la propria residenza fuori del Veneto, passa pel fatto medesimo nella classe dei soci onorari; riprendendo poi la sua residenza nelle Provincie venete, rientrerà, ove ne faccia domanda, nel numero dei soci effettivi tosto che accada una vacanza.

7. I soci effettivi hanno voto deliberativo nell'assemblea, e fra loro sono scelte le cariche.

Essi hanno diritto ad un esemplare delle opere pubblicate direttamente dalla Deputazione, incominciando dai volumi che sono in corso di stampa al momento della loro elezione. Nei casi di vacanza hanno facoltà di proporre, con lettera diretta alla presidenza e motivata, le persone che stimano meritevoli per la elezione a soci effettivi o corrispondenti; ma la proposta dovrà precedere almeno di un mese l'adunanza dell'assemblea.

8. I soci effettivi sono in dovere di promuovere l'attività della Deputazione con gli scritti e coll'opera, particolarmente poi eseguendo le Commissioni, di cui fossero incaricati dalla presidenza o dall'assemblea.

Soci onorari.

9. Vengono eletti a soci onorari dall'assemblea, sopra proposta della presidenza, od anche dei singoli soci, coloro che in Italia o fuori d'Italia hanno già contribuito, o possono contribuire, all'onore e vantaggio della Deputazione.

Il numero dei soci onorari non è limitato.

Soci corrispondenti.

10. I soci corrispondenti sono scelti dall'assemblea, su terna proposta dalla presidenza e votata dal Consiglio, fra i cultori degli studi cui attende la Deputazione. Essi sono interni, cioè residenti nelle Provincie venete, ed esterni. I primi non possono essere più di quarantacinque; pei secondi non è fissato alcun numero.

11. Anche i soci corrispondenti interni sono in dovere di concorrere coi loro lavori al lustro della Deputazione, e di prestare la loro opera ogni qual volta ne vengano richiesti dall'assemblea o dalla presidenza. Essi intervengono alle assemblee, e possono prendervi la parola, ma non hanno diritto di voto. I soci corrispondenti interni possono acquistare per metà del prezzo di associazione il *Nuovo archivio veneto* ed egualmente per metà del prezzo di catalogo le altre pubblicazioni della Deputazione.

12. I soci corrispondenti esterni non hanno alcun obbligo, ma soltanto l'impegno di cooperare, come meglio per loro si possa, all'attività della Deputazione.

Quando poi vengano a risiedere nel Veneto, entrano senz'altro, alla prima vacanza, nella classe dei corrispondenti interni, e per o contrario, gli interni, allontanandosi stabilmente dal Veneto, passano nel numero degli esterni.

Costituzione della Deputazione.

13. La Deputazione è governata dall'assemblea generale dei soci, da un Consiglio, e dall'ufficio di presidenza. Così le deliberazioni come le elezioni dell'assemblea, del Consiglio e della presidenza, per essere valide, devono conseguire la metà più uno dei voti dei presenti in numero legale.

Ufficio di presidenza.

14. L'ufficio di presidenza è formato da:

- a) un presidente;
- b) un vice presidente;
- c) un segretario;
- d) un vice segretario;
- e) un tesoriere.

15. L'ufficio di presidenza è scelto dall'assemblea, a voti segreti, fra i soli soci effettivi.

L'elezione delle cariche è partecipata al Ministero dell'istruzione pubblica.

16. L'ufficio di presidenza inizia e promuove tutto quello che importa al buon andamento della Deputazione, e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e dell'assemblea.

17. Chi appartiene all'ufficio di presidenza o al Consiglio, quando interviene al Consiglio fuori della sua ordinaria residenza, ha diritto alla rifusione delle spese di viaggio.

Presidente.

18. Il presidente della Deputazione è eletto dall'assemblea.

Egli dura in carica tre anni, e non può essere rieletto se non dopo un anno dalla scadenza del suo ufficio.

19. Il presidente rappresenta la Deputazione presso l'autorità e nei contratti ed atti in cui essa interviene come persona giuridica. Convoca l'assemblea e il Consiglio e li presiede; distribuisce gli incarichi ai singoli soci della Deputazione, sottoscrive i diplomi, i mandati di pagamento, le relazioni, i conti, la corrispon-

denza d'ufficio, le relazioni da presentarsi all'assemblea dalla presidenza, o da pubblicarsi; e dà le sue istruzioni al segretario circa la spedizione degli affari che non devono portarsi all'assemblea o al Consiglio.

Vice presidente.

20. Il vice presidente è eletto dall'assemblea allo stesso modo del presidente. La durata in ufficio e la contumacia seguono le stesse norme stabilito per il presidente. In mancanza del presidente, ne esercita tutte le mansioni, ed ha sempre voto deliberativo nell'ufficio e nel Consiglio.

21. Se il presidente non risiede a Venezia, il vice presidente dovrà essere eletto fra i soci residenti in questa città, affinché si possa dar corso agli affari che non ammettono ritardo.

Segretario e vice segretario.

22. Il segretario è eletto dall'assemblea tra i soci effettivi residenti a Venezia. Egli dà corso alle corrispondenze d'ufficio, tiene il protocollo, gli atti delle adunanze e l'ordinaria amministrazione, intorno alla quale riferisce al presidente ad ogni sua richiesta, e presenta ogni anno all'assemblea la relazione sullo stato della Deputazione. Il segretario rimane in carica quattro anni e può essere rieletto, senza contumacia. Egli è coadiuvato, e, all'occorrenza, supplito dal vice segretario, il quale avrà l'incarico speciale della biblioteca, scelto pure fra i soci effettivi nello stesso modo del segretario, senza contumacia. La carica di lui, che per regola dura quattro anni, è ridotta a tre allorquando egli sia stato eletto in una col segretario.

Tesoriere.

23. Il tesoriere deve essere eletto dall'assemblea fra i soci effettivi dimoranti a Venezia; dura in carica tre anni e può essere rieletto, senza contumacia.

È suo obbligo di depositare nella Cassa di risparmio di Venezia, o presso altri Istituti di credito, in conformità alle deliberazioni del Consiglio, ogni somma che perviene alla Deputazione. Nè potrà per qualsiasi titolo ritirare danaro senza averne la facoltà, in iscritto, dal presidente.

Effettuerà i pagamenti conforme alle disposizioni della presidenza.

Consiglio.

24. Il Consiglio è composto dall'ufficio di presidenza, e da sei consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci effettivi. Essi si rinnovano per anzianità uscendone due ogni anno. Durano in carica tre anni e non possono essere rieletti se non dopo un anno almeno di contumacia.

25. Il Consiglio si raduna, in via ordinaria, ogni semestre, e straordinariamente ogni qual volta sembri opportuno all'ufficio di presidenza o venga richiesto da due consiglieri.

26. Il Consiglio è convocato per invito della presidenza, e dovrà spedirsi almeno sei giorni prima dell'adunanza, indicando le materie da trattarsi. In caso di urgenza potranno essere convocati in giornata i consiglieri residenti in Venezia, e la loro deliberazioni, purchè il numero dei presenti non sia inferiore a cinque, potranno essere mandate ad esecuzione, ma l'urgenza sarà giustificata dal presidente nelle adunanze successive.

27. Al Consiglio devono essere sottoposti gli affari prima di recarli all'assemblea. Al Consiglio inoltre spetta proporre all'assemblea quali impiegati occorranza e, quando l'assemblea approvi, al Consiglio spetta nominarli, e così pure licenziarli qualora non adempiano ai loro obblighi.

28. È necessario almeno la presenza di sette perchè le deliberazioni del Consiglio siano valide.

29. In caso d'impedimento del presidente e del vice presidente, ne fa le veci l'anziano dei consiglieri residenti a Venezia.

Assemblea.

30. L'assemblea della Deputazione si raccoglie ordinariamente in Venezia, una volta l'anno, in una domenica, entro il mese di novembre, e straordinariamente ogni qualvolta lo stimi opportuno l'ufficio di presidenza o lo richiedano per iscritto almeno dieci soci effettivi. La convocazione si fa per lettera dal presidente, spedita almeno dieci giorni prima del giorno assegnato, nella quale lettera saranno indicati gli argomenti da trattarsi. Contemporaneamente l'avviso della convocazione deve essere pubblicato in un giornale di Venezia ed in uno della città in cui l'assemblea deve tenersi, se fosse fuori di Venezia.

31. L'assemblea è legale quando il numero dei soci effettivi convenuti non sia minore di quindici. I soci effettivi, che non possono intervenire, possono però farsi rappresentare da un socio effettivo, purchè non si riunisca in una persona sola più di una procura.

32. Nell'ordinaria assemblea annuale si tengono due adunanze: una privata alla quale sono ammessi soltanto i soci, e una pubblica.

33. Nell'adunanza privata si fanno le comunicazioni della presidenza, le proposte di nuove pubblicazioni, e in generale si trattano i più importanti affari della Deputazione.

Esauriti questi argomenti si raccolgono in seduta segreta i soli soci effettivi per l'approvazione del conto e per le elezioni.

34. L'adunanza pubblica ha luogo in forma solenne, coll'invito delle autorità locali. In essa il segretario legge una relazione sui lavori della Deputazione nel corso dell'anno e sulle sue condizioni, e uno dei soci legge una dissertazione sopra argomento di storia veneta.

35. Queste letture e relazioni saranno pubblicate fra gli Atti della R. Deputazione nel *Nuovo archivio veneto*.

Pubblicazioni della Deputazione.

36. Le pubblicazioni della Deputazione sono distinte in serie, cioè:

- Nel formato in 4°:
- I. Documenti e registi.
- II. Statuti e leggi.
- III. Cronache e diari.
- Nel formato in 8°:
- IV. Miscellanea.

V. Rivista periodica intitolata: *Nuovo archivio veneto*, diretta da un Comitato di redazione composto di tre soci effettivi, eletti dal Consiglio di triennio in triennio.

37. Ogni socio può presentare lavori o fonti che crede conformi agli scopi della Deputazione. Gli scritti presentati e da inserirsi nelle pubblicazioni in 4° sono esaminati da una Commissione di tre soci, eletta dall'ufficio di presidenza; la quale Commissione deve farne relazione scritta all'assemblea, cui verrà accompagnata dal Consiglio col proprio voto. Se l'assemblea non approva la stampa, il manoscritto viene restituito a chi lo ha presentato.

I lavori destinati alle pubblicazioni in 8° saranno ammessi alla stampa col voto del Comitato di redazione del periodico *Nuovo archivio veneto*.

38. Ogni lavoro pubblicato dalla Deputazione direttamente e a sue spese diventa proprietà della medesima, nè potrà essere ristampato da altri senza la formale adesione dell'assemblea sopra proposta del Consiglio.

39. L'autore od editore di un'opera ha diritto a cinquanta esemplari di essa. Quando si tratti di lavori collettivi, il numero di detti esemplari potrà essere aumentato, ma non oltre sessanta.

40. La Deputazione può anche concedere ai soci e non soci semplicemente sussidi per la pubblicazione di opere che sieno stimate meritevoli. Il sussidio e il suo ammontare devono essere proposti all'assemblea, dopo esame del merito dell'opera, delle condizioni del bilancio, e degli impegni già assunti.

Quando l'assemblea conceda il detto sussidio, questo viene dato soltanto ad opera finita.

L'opera sussidiata poi porterà sul frontespizio questa indicazione: « Opera sussidiata dalla R. Deputazione veneta di storia patria ».

L'opera però rimane indipendente dall'amministrazione della deputazione, la quale all'infuori del sussidio votato non assume altro impegno.

Gli autori poi od editori dell'opera sussidiata consegnano in cambio un numero di esemplari dell'opera stessa, il cui prezzo di copertina uguaglia l'ammontare del sussidio. Questi esemplari non potranno essere messi in commercio.

Delle relazioni della Deputazione col Governo, colle Provincie, coi municipi, con altri corpi scientifici e coi privati.

41. La Deputazione spedisce ogni anno al R. Ministero della pubblica istruzione la sua relazione, e due esemplari delle opere da essa direttamente pubblicate.

42. I municipi, le Provincie e gli altri enti che sussidiano la Deputazione con oltre annuali lire cinquanta ricevono in cambio un esemplare delle suddette sue pubblicazioni, serie da I a IV, indicato all'art. 36.

Patrimonio della Deputazione.

43. Il patrimonio della Deputazione è formato della biblioteca, del fondo delle opere sociali, della mobilia e dei crediti e oivanzi di Cassa.

44. Qualora avvenisse lo scioglimento della Deputazione, l'assemblea delibererà sulla liquidazione del patrimonio sociale.

Revisori dei conti.

45. Sono eletti dall'assemblea, fra i soci effettivi, due revisori dei conti che durano in carica un anno e possono essere rieletti, senza contumacia.

Essi devono presentare all'assemblea generale di novembre la relazione del conto delle entrate e delle spese della Deputazione, esaminandone tutti i documenti giustificativi.

Mutazioni dello statuto.

46. Le mutazioni od aggiunte al presente statuto, che venissero proposte dal Consiglio, o almeno da dieci soci effettivi, saranno comunicate ai soci effettivi nella lettera d'invito all'assemblea, e non potranno essere deliberate se non coll'effettiva presenza della metà più uno dei soci effettivi e con due terzi dei voti dei presenti: saranno attuate dopo riportata la sanzione Reale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'istruzione pubblica
RAVA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro delle finanze:

- N. CXVII (Dato a Roma, il 2 aprile 1908), col quale è data facoltà al comune di Certaldo di applicare, nell'anno 1908, la tassa di famiglia, col limite massimo di L. 300 (trecento).
- N. CXVIII (Dato a Roma, il 2 aprile 1908), col quale è data facoltà al comune di Croce Mosso di applicare, nel triennio 1908-1910, la tassa di famiglia, col limite massimo di L. 100 (cento).

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CXIX (Dato a Roma, il 2 aprile 1908), col quale il pio lascito Voggi di Roma, è eretto in ente morale, concentrato nella locale Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico.

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio:

N. CXX (Dato a Roma, il 5 marzo 1908), col quale si approva il nuovo statuto del Monte di pietà di Caramanico.

N. CXXI (Dato a Roma, il 22 marzo 1908), col quale si si approva il nuovo statuto organico del Monte di pietà di Bra.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 29 marzo 1908:

Stroppa cav. Giuseppe, id. in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio dal 28 marzo 1908.

Napolitano Eduardo, capitano 74 fanteria — Tiana Salvatore, id. 59 id. — Ficca Alfonso, id. 3 bersaglieri, collocati in aspettativa speciale.

Barcherini Tito, id. 51 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Serra Filippo, tenente 83 id., id. id. id.

De Donato Mauro, id. in aspettativa, richiamato in servizio dal 14 gennaio 1908.

Romeo Antonio, capo musica 58 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Speciale Attanasio, id. in aspettativa, richiamato in servizio dal 31 marzo 1908.

Perotti Cesare, id. id. per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio dal 29 marzo 1908.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 12 marzo 1908:

Mattone di Benevello cav. Massiniliano, tenente colonnello comandante reggimento cavalleggeri di Monferrato, promosso colonnello, continuando nell'anzidetto comando, con anzianità 11 marzo 1908 e decorrenza degli assegni dal 1° aprile 1908.

Bianchi Mina cav. Giacomo, id. reggimento lancieri di Montebello, nominato comandante di reggimento cavalleggeri di Caserta, cogli assegni dell'attuale suo grado, dal 16 marzo 1908.

De Raimondi dei conti De Raimondi nobile Vittorio, id., aiutante di campo effettivo di S. M. il Re, cossa da tale carica per compiuto quadrennio; nominato aiutante di campo onorario di S. M. il Re.

Selby cav. Gualtiero, maggiore reggimento cavalleggeri di Lucca, nominato aiutante di campo effettivo di S. M. il Re.

Con R. decreto del 29 marzo 1908:

Filippa Giovanni Battista, capitano in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio dal 30 marzo 1908.

Sacchetti Aldo, id. id. per motivi di famiglia, ammesso, a sua domanda, a datare dal 26 marzo 1908, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei

quadri del suo grado ed arma, come gli ufficiali contemplati dall'art. 11 della legge 25 maggio 1852.

Rettificato il cognome dei seguenti ufficiali, per l'aggiunta di titoli nobiliari, come risulta a fianco di ciascuno di essi:

Porto Alessandro, tenente reggimento Genova cavalleria, Porto conte Palatino conte di Vivaro e di Valvegna Alessandro.

De Rossi Alberto, sottotenente id. cavalleggeri di Foggia, De Rossi nobile Alberto.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 27 febbraio 1908:

Musi Carlo, sottotenente 12 artiglieria campagna — Giacomelli Vittorio, id. brigata costa Sardegna, promossi tenenti con anzianità 1° gennaio 1908 e con decorrenza per gli assegni dalla stessa data.

Con R. decreto dell'8 marzo 1908:

Castellazzi Camillo, capitano in aspettativa, richiamato in servizio dall'8 marzo 1908.

Con R. decreto del 29 marzo 1908:

Zuccaro Publio, tenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 30 marzo 1908.

Rettificato il cognome dei seguenti ufficiali come risulta a fianco di ciascuno di essi:

Cuoci Edoardo, tenente 24 fanteria campagna, De Cuoci Edoardo. Rivera Lauro, sottotenente allievo scuola applicazione artiglieria e genio, Riviera Lauro.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 26 marzo 1908:

Minici cav. Eugenio, tenente colonnello medico direttore ospedale militare Bologna, esonerato dalla carica anzidetta e nominato direttore ospedale militare Messina, dal 1° gennaio 1908. Saviano cav. Raffaele, id. id. id. Cava dei Tirreni (Salerno), id. id. id. Cagliari, dal 1° id.

I seguenti ufficiali del corpo sanitario militare in servizio attivo permanente sono promossi al grado superiore, con decorrenza per gli assegni e per l'anzianità dal 1° gennaio 1908.

Tenenti colonnelli medici promossi colonnelli medici:

Barletta cav. Nicolò, direttore ospedale Messina — Griggi Montù cav. Amedeo, id. id. Torino — Mangianti cav. Ezio, id. id. Milano — Parisi cav. Felice, id. id. Roma — Bernardo cav. Luigi, id. id. Palermo.

Maggiori medici promossi tenenti colonnelli medici:

Cervigni cav. Giovanni — Grieco cav. Giuseppe — Vicedomini cav. Matteo — Tallarico cav. Bonifacio — Cavicchia cav. Francesco — Piceni cav. Giulio — Brezzi cav. Giuseppe — Carino cav. Tommasino — Scaldara cav. Giuseppe — Livì cav. Rinaldo — Gambino cav. Gaetano — Rizzo cav. Michelangelo — Vivalda cav. Carlo — Cedola cav. Giuseppe.

Capitani medici promossi maggiori medici:

De Simone cav. Zeferino — Marrocco cav. Achille — Della Valle cav. Francesco — Petti cav. Vincenzo — Vittadini cav. Camillo — Fulloni cav. Adeodato — Virgallita cav. Mario — Maggesi cav. Tommaso — Fattori cav. Giovanni — Pimpinelli cav. Pietro — Gaeta cav. Antonio — De Luca cav. Costantino — Cocola cav. Vincenzo — Santoro cav. Giuseppe — Giani cav. Pietro — Marchese cav. Gio. Battista — Grotti cav. Carlo — Farina cav. Giuseppe — Barletta cav. Salvatore — Mennella cav. Arcangelo — Morino cav. Francesco — Ciaccio cav. Andrea.

Tenenti medici promossi capitani medici:

Virgili Luigi — Macchia Ernesto — Caccia Filippo — Falcetti Luigi — Gerulli Andrea — Sireci Giuseppe — D'Aloia Giovanni — Romelli Francesco.

Pomponi Eurico — Cadeddu Alberto — Torchio Ernesto — Mes-
sineo Giuseppe — Cerza Francesco — Tempesta Francesco —
Bernardi Luigi — Samperi Gaetano — Tecce Pasquale —
Buratti Aristide — Tirelli Elio — Sarto Vittorio — Senni
Buratti Ugo — Truffi Ettore — Pierucci cav. Goffredo —
Ferrari-Lelli Francesco — Giannelli Alessandro — Tentoni
Raffaele — Gilardini Enrico — Polestra Giuseppe — Balliano
Enea Arturo — Funaioli Gaetano — Massari Giuseppe —
Amati Giuseppe — Mazzaglia Giovanni — Barbaro Nicolò —
Molinari Mario.

Pennetta cav. Mario — Borruso Pietro — Barzotti Vincenzo —
Trulli Gabriele — Columba Cesare — Righi Alberto — Oddi
Oddone — Mona Pietro — Paolini Adolfo — Casapinta Gio-
vanni — Triulzi Giacinto — Napolitani Melchiorre — Anzà
Salvatore — Sabellico Urbano — Sertoli Alfonso.

Promozioni con decorrenza per gli assegni dal 1° febbraio
1908.

Tenente colonnello medico promosso colonnello medico :
Baldanza cav. Andrea, direttore ospedale Napoli.

Maggiore medico promosso tenente colonnello medico :
Malavasi cav. Enrico.

Con R. decreto del 29 marzo 1908 :

Liotta Giuseppe, tenente medico 5 alpini, collocato in aspettativa
per motivi di famiglia.

Fiorenza Ignazio, sottotenente medico 3 artiglieria costa, prom-
so tenente medico con anzianità 21 marzo 1908.

Con R. decreto del 2 aprile 1908 :

Ravà cav. Ernesto, colonnello medico direttore sanità militare VII
corpo armata, collocato a riposo, per anzianità di servizio dal
1° febbraio 1908 e iscritto nella riserva.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 16 febbraio 1908 :

Mechi Domingo, sottotenente contabile in aspettativa per motivi
di famiglia, rimosso dal grado e dall'impiego.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 1° marzo 1908 :

Mentasti Pietro, archivista di 1ª classe, collocato a riposo, a sua
domanda, per anzianità di servizio, dal 1° aprile 1908.

Con R. decreto dell'8 marzo 1908 :

Spandonaro Maggiorino, archivista di 2ª classe, promosso archi-
vista di 1ª classe.

Pescatori Arnaldo, applicato di 1ª id., id. id. 2ª id., con riserva
di anzianità.

Gianformaggio Angelo, id. 2ª id., id. applicato di 1ª id.

Manno Giuseppe, id. 3ª id., id. id. 2ª id.

Con R. decreto del 19 marzo 1908 :

Rivabene Enrico, archivista di 2ª classe, promosso archivista di
1ª classe.

Nepoti Augusto, applicato di 1ª id., id. id. 2ª id., con riserva di
anzianità.

Urna Salvatore, id. 2ª id., id. applicato di 1ª id.

Catalano Salvatore, id. 3ª id., id. id. 2ª id.

Con R. decreto del 22 marzo 1908 :

Ufficiali d'ordine di 2ª classe delle amministrazioni dipendenti,
nominati applicati di 3ª classe nell'amministrazione centrale della
guerra dal 1° aprile 1908.

Benadduci Cesare — Bartolini Guglielmo — Magri Salvatore —
De Sisti Ferruccio — Rossi Nicola — Costanza Giuseppe.

Con R. decreto del 29 marzo 1908 :

Clarizia dott. Angelo, vice segretario di 2ª classe, promosso reg-
gente vice segretario di 1ª classe dal 1° aprile 1908.

Farmacisti militari.

Con R. decreto del 29 marzo 1908 :

Roberti Giuseppe, farmacista di 1ª classe, ospedale Verona, pro-
mossa farmacista capo di 2ª classe.

Marenco dott. Vittorio, id. 2ª id., farmacia centrale militare, id.
farmacista di 1ª id.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 16 febbraio 1908 :

Della Nave Alfonso, capitano artiglieria, collocato a riposo, a sua
domanda, per anzianità di servizio, dal 16 febbraio 1908 ed
iscritto nella riserva.

Con R. decreto del 23 febbraio 1908 :

Verda cav. Giuseppe, maggiore fanteria, collocato a riposo, a sua
domanda, per anzianità di servizio, dal 1° marzo 1908, ed in-
scritto nella riserva.

Scola cav. Ambrogio, capitano personale permanente distretti, id.
id., a sua domanda, per infermità non provenienti dal ser-
vizio, dal 1° marzo 1908, ed iscritto nella riserva.

Con R. decreto del 27 febbraio 1908 :

I seguenti ufficiali sono collocati a riposo, per anzianità di ser-
vizio, con decorrenza dal 16 marzo 1908, ed iscritti nella ri-
serva :

D'Agostino cav. Luigi, capitano fanteria — Foglietta cav. Alberto,
colonnello personale permanente distretti.

Con R. decreto del 29 marzo 1908 :

Casati cav. Giovanni, tenente colonnello comandante distretto Pi-
nerolo, ricollocato in congedo dal 31 marzo 1908.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 12 marzo 1908 :

Bagnoli Enrico, sergente in congedo, nominato sottotenente di
complemento fanteria.

Chiaverto Pietro, sottotenente 2 artiglieria fortezza, rettificato il
cognome come appresso: Chiarvetto Pietro.

Ufficiali in congedo provvisorio.

Con R. decreto del 6 febbraio 1908 :

Cavallo cav. Pietro, capitano artiglieria, collocato a riposo, 1° marzo
1908, per aver raggiunto i limiti minimi di età e di servizio
prescritti dal testo unico delle leggi sulle pensioni ed in-
scritto nella riserva.

Con R. decreto dell'8 marzo 1908 :

Lonzi cav. Paolo, capitano fanteria, collocato a riposo, dal 16 marzo
1908, per avere raggiunto i limiti minimi di età e di servizio
prescritti dal testo unico delle leggi sulle pensioni ed in-
scritto nella riserva.

Villa Carlo, id. id., id. id. id. iscritto nella riserva.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 15 marzo 1908 :

Bellisarii Belisario, capitano fanteria, iscritto collo stesso grado
ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva, arma di fan-
teria.

**MINISTERO
DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI**

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 2ª categoria.

Con R. decreto del 26 gennaio 1908:

Del Buono Cesare, ufficiale telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 16 gennaio 1908.

Con R. decreto del 30 gennaio 1908:

Franceschinis Vittorio, primo ufficiale a L. 3000, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1º febbraio 1908.

Con R. decreto del 2 febbraio 1908:

Passalacqua Giuseppe, capo ufficio a L. 3400 (in aspettativa m. f.), richiamato in attività di servizio, dal 16 gennaio 1908.

Gatti Oreste, ufficiale postale telegrafico a L. 2700, tutti gli atti ufficiali che lo riguardano si intendono emessi a nome di Gatti Stefano.

Balestra Rosina, ausiliaria a L. 1200, tutti gli atti ufficiali che la riguardano si intendono emessi a nome di Balestra Rosa Balestra Rosa, id., per contratto matrimonio assume il cognome di Pacifici.

Sega Elda, ausiliaria a L. 1200, id. id. assume il cognome di Puglisi.

Con R. decreto del 6 febbraio 1908:

Rasi Pericle, capo ufficio a L. 3000 (in aspettativa m. m.), richiamato in attività di servizio, dal 1º febbraio 1908.

Galimberti Arturo, ufficiale telegrafico a L. 3500 (in aspettativa m. f.), richiamato in attività di servizio, dal 1º febbraio 1908.

Con R. decreto del 9 febbraio 1908:

Martini Arturo, primo ufficiale a L. 3000, tutti gli atti che lo riguardano si intendono emessi a nome di Martini Giuseppe Arturo.

Montessori Ugo, ufficiale a L. 1500 (in aspettativa per m. f.) (servizio militare), richiamato in attività di servizio, dal 31 gennaio 1908.

Raselli Giuseppina, ausiliaria a L. 1200, collocata in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1º febbraio 1908.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 2 aprile 1908:

Atzori dott. Giuseppe, vice segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, è nominato vice segretario amministrativo di 2ª classe nel Ministero del tesoro, per titoli, con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere dal 16 aprile 1908.

Con R. decreto del 5 aprile 1908:

Mossolin Mario, vice segretario amministrativo di 1ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, con la perdita dello stipendio e non dell'anzianità, a decorrere dal 1º aprile 1908, dovendo prestare servizio militare.

Baccetti Ugo, applicato di classe transitoria in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in attività di servizio a decorrere dal 1º aprile 1908.

Pierella Americo, applicato di classe transitoria, in aspettativa per motivi di famiglia. Sono accettate le dimissioni dall'impiego, a decorrere dal 16 marzo 1908, per volontaria rinuncia, in seguito alla nomina di applicato di 3ª classe negli uffici della Corte dei conti, conseguita a far tempo dal giorno suddetto.

Intendenze di finanza.

Con R. decreto del 29 marzo 1908:

Provasi Guido, vice segretario di ragioneria di 2ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio a decorrere dal 1º aprile 1908.

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0/0 cioè: n. 277,915 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 176.25 al nome di Crosa Filippo fu Lazzaro, minore sotto la tutela del signor Sanvenero Angelo, domiciliato in Savona (Genova) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentorchè doveva invece intestarsi a Crosa Filippo fu Giuseppe minore come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, li 23 aprile 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0/0 cioè: n. 490,384 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 408.75 - 381.50 (già n. 939,824 del consolidato 5 0/0) e n. 490,385 d'iscrizione per L. 116.25 - 108.50 (già n. 939,825 del 5 0/0), al nome di Panizza Isolina ed Elena di Paolo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Varese Ligure, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentorchè dovevano invece intestarsi a Panizza Chiara-Francesca-Maria-Iole-Isoletta ed Elena di Paolo, minori, ecc., vere proprietarie delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 23 aprile 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio).

Il prezzo medio del cambio per i certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 24 aprile, in lire 100.06.

**MINISTERO
D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO**

**Ispettorato generale
dell'industria e del commercio**

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti

nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

23 aprile 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degli interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % netto .	103 84 71	101 97 71	102 67 63
3 1/2 % netto .	102 79 17	101,04 17	101 69 17
3 % lordo	68.99 17	67.79 17	68 84 07

CONCORSI

CONSIGLIO DIRETTIVO

del R. collegio femminile agli Angeli in Verona

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso a posti di studio gratuiti, semigratuiti, e a pagamento, in questo R. collegio per il prossimo anno scolastico 1908-1909.

In base allo statuto organico approvato col R. decreto 2 giugno 1895, n. 392, il concorso è bandito sotto l'osservanza delle seguenti norme e condizioni:

1. I genitori o chi per essi dovranno presentare a questo Consiglio direttivo le istanze in carta da bollo da centesimi 60, corredate dei seguenti documenti:

a) fede di nascita della giovanetta, dalla quale risulti non aver essa un'età inferiore ai sei anni nè superiore ai dodici, salvo il disposto dell'art. 25 del citato statuto;

b) attestato di vaccinazione o di superato vaiuolo;

c) attestato di sana costituzione fisica atta alla vita di comunità;

d) attestato scolastico degli studi fatti;

e) obbligazione legale dei genitori o di chi ne fa le veci, all'adempimento delle condizioni prescritte dallo statuto; dichiarazione da farsi in carta da bollo da L. 1.20 debitamente registrata.

2. Per le domande poi a' posti di favore si dovranno aggiungere i seguenti documenti:

f) estratto anagrafico della famiglia;

g) dichiarazione della sostanza della famiglia, degli assegni o pensioni dei genitori, dei sussidi graziosi dei figli, o se ne abbiano goduti in passato, il tutto convalidato dal sindaco del luogo;

h) i documenti comprovanti la condizione e le speciali benemerienze dei genitori per le opere dell'ingegno, o per servizi prestati nella milizia, nella magistratura o nelle pubbliche Amministrazioni.

3. Per le disposizioni portate dall'art. 38 dello statuto organico, i concorsi ai posti gratuiti e semigratuiti si fanno principalmente per titoli, dai quali risultino le benemerienze dei genitori delle concorrenti e le condizioni relativamente ristrette di loro fortuna; entra però come elemento del concorso anche un esame delle candidate proporzionato alla loro età e alla classe a cui devono essere iscritte a norma degli articoli 38 e 42 dello statuto sopracitato; avvertendo che per quelle che aspirano ad essere ammesse alla classe 1^a preparatoria l'esame si estende anche ai principi delle lingue francese e tedesca.

Di regola un posto gratuito non si conferisce di prima nomina, ma deve essere guadagnato per meriti in disciplina e per profitto negli studi dalle alunne godenti già un posto semigratuito.

Le concorrenti saranno a tempo opportuno avvertite del giorno che verrà dal Consiglio direttivo stabilito per dare il sopraindicato esame di concorso.

4. Ogni alunna entrando nel Collegio, sia con posto a pagamento, sia con posto di favore, deve pagare L. 300 per la provvista del corredo; ed in ciascuno degli anni successivi L. 200 per la sua conservazione e rinnovazione. Deve inoltre depositare nella cassa dell'istituto, anche se ammessa a posto gratuito, la somma di L. 200 come garanzia dei futuri pagamenti, la quale non viene restituita che quando l'alunna lascia l'educatorio.

5. Le alunne con posto a pagamento devono corrispondere la retta annua di L. 800, e quelle con posto semigratuito la retta annua di L. 400, in quattro eguali rate trimestrali anticipate. Se l'alunna entri a trimestre incominciato, paga l'intera retta del trimestre.

6. Se i pagamenti di cui si fa menzione nei precedenti numeri 4 e 5, sono ritardati di 30 giorni, le famiglie debtrici sono invitate a mettersi in regola; se non lo fanno nel termine di altri 15 giorni, possono essere obbligate a ritirare le proprie figliuole.

7. Le alunne provvedute di posto semigratuito possono concorrere ai posti gratuiti ed hanno la preferenza sulle concorrenti esterne, qualunque sia il merito di queste, se nella promozione ottennero nove decimi e durante l'anno dieci in condotta.

8. Le domande devono essere indirizzate e presentate al Consiglio direttivo non più tardi del giorno 20 giugno p. v., e si avverte che, non saranno prese in considerazione e saranno senz'altro restituite quelle mancanti di documenti, o per altra ragione non conformi a quanto si prescrive nel presente avviso.

9. Gli aspiranti che hanno già le loro figlie a posto pagante o semigratuito sono dispensati dal presentare i documenti di cui all'art. 1, lettere a, b, c, d, e.

10. Si avvertono le famiglie che l'alunna che abbia ottenuta l'ammissione nel Collegio viene visitata dal medico dell'educatorio, ed occorrendo anche da altro medico, affinché il Consiglio direttivo possa giudicare se la giovanetta debba o no essere accolta nel Collegio.

Verona, 1 aprile 1908.

Il presidente

E. CALDERARA.

Il consigliere

G. B. ZOPPI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto presso il Ministero degli affari esteri un concorso a tre posti di volontario nella carriera di ragioneria (2^a categoria).

Il concorso sarà regolato secondo le norme fissate dal regolamento approvato con R. decreto 25 luglio 1907, n. 635.

Le domande di ammissione scritte o sottoscritte dall'aspirante su carta da bollo da una lira dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non più tardi del 15 maggio corrente.

Gli esami avranno principio il 1^o giugno p. v.

Non saranno accolte le istanze giunte al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso.

Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1^o estratto di cittadinanza italiana;

2^o atto di nascita da cui risulti che l'aspirante non ha oltrepassato il 25^o anno di età;

3^o certificato di aver soddisfatto gli obblighi del servizio militare;

4^o certificato rilasciato dai medici militari, il quale comprovi

che l'aspirante è di sana costituzione che gli permette di affrontare qualunque clima. A tal fine l'aspirante dovrà chiedere alla direzione dell'ospedale militare locale oppure al comando di corpo o di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico, di essere sottoposto alla visita, giusta gli atti del Ministero della guerra in data 25 giugno e 23 settembre 1903, nn. 250 e 231 sul servizio sanitario;

5° attestato di avere sempre tenuto buona condotta;

6° fedina criminale;

7° diploma di ragioneria in un Istituto tecnico.

Nell'istanza i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina a volontario di ragioneria, alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il primo agosto 1897.

L'adempimento delle predette condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione agli esami.

Non sarà ammesso a concorrere chi in due precedenti prove non avesse riportata l'idoneità.

Gli esami sono scritti e orali e versano sulle seguenti materie, conformemente ad un programma particolareggiato che sarà pubblicato insieme all'avviso di concorso: computisteria e ragioneria; contabilità di Stato; aritmetica ed algebra elementare; storia moderna e geografia; elementi di diritto civile e commerciale; elementi di diritto costituzionale ed amministrativo; ordinamento ed attribuzioni del Ministero degli affari esteri e degli uffici dipendenti; elementi di economia politica e di scienza delle finanze.

L'esame verserà altresì sulla lingua francese.

Le prove scritte sono tre in giorni differenti.

La prima su tema di ragioneria e contabilità di Stato.

La seconda su tema tolto dalle altre materie suindicate, e la terza consisterà nello svolgimento in lingua francese di un tema di comune coltura.

La Commissione può respingere, senza leggerli, i lavori che non siano scritti graficamente bene.

Sono nominati volontari per decreto ministeriale e per ordine di punti conseguiti nel concorso, tanti candidati idonei quanti sono i posti indicati nell'avviso di concorso.

I concorrenti dichiarati idonei, ma non prescelti, non possono essere ammessi in carriera se non previo nuovo concorso.

Il volontariato gratuito dura, di regola, un anno e potrà prolungarsi fino a che vi siano posti vacanti.

Potrà però il Ministero, quando vi siano posti vacanti, abbreviare quel termine su parere favorevole del capo ragioniere, udito il Consiglio del Ministero.

Il volontario che si dimostri inadatto all'ufficio per cui concorre, potrà essere congedato senza che abbia diritto a compensi od indennità disorta.

Roma, 15 aprile 1908.

3

(Pel programma degli esami vedi Gazzetta ufficiale del 17 aprile 1908, n. 91).

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale del credito e della previdenza

Decreto Ministeriale del 30 marzo 1908, che apre un concorso, per titoli, a due posti di direttore presso le Casse adempribili di Cagliari e Sassari.

IL MINISTRO

D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduto l'art. 7 del testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per la Sardegna, approvato con R. decreto del 10 novembre 1907, n. 844

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso, per titoli, a due posti di direttore presso le Casse adempribili di Cagliari e Sassari.

A ciascun posto di direttore è assegnato l'annuo stipendio di L. 5000, sottoposto alla ritenuta di ricchezza mobile e pagabile a rate mensili posticipate.

Art. 2.

La nomina dei direttori sarà fatta per decreto Ministeriale e sarà definitiva soltanto dopo un anno di effettivo esperimento, dal giorno in cui la Cassa abbia incominciate le sue operazioni di credito.

Art. 3.

I diritti, i doveri, le attribuzioni dei direttori saranno determinati nel regolamento delle Casse, che sarà approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 4.

Il concorso è unico per i due posti; coloro che intendono prendervi parte dovranno presentarvi analoga domanda in carta da bollo da una lira, diretta al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale del credito e della previdenza) entro il 15 maggio p. v., corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto, alla data predetta, 30 anni di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di immunità penale;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune in cui l'aspirante ha la sua residenza;

e) certificato di sana e robusta costituzione fisica, debitamente legalizzato;

f) titoli comprovanti la coltura generale dell'aspirante e quella speciale nelle discipline giuridiche, amministrative e contabili;

g) altri titoli che attestino l'idoneità del concorrente a dirigere un Istituto di credito.

I certificati, di cui alle lettere b), c), d), e), dovranno avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Saranno considerati come titoli di preferenza i certificati, debitamente legalizzati, attestanti che il concorrente ha lodovolenza esercitato funzioni direttive presso Istituti di credito e di risparmio.

Art. 5.

Per l'esame dei documenti e dei titoli prodotti sarà nominata una Commissione di cinque membri e, cioè:

un consigliere di Stato, presidente;

un componente del Consiglio di amministrazione di ogni Cassa adempribile;

due funzionari di grado superiore del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Roma, addì 30 marzo 1908.

Il ministro

F. COCCO-ORTU.

Parte non Ufficiale

IN LAZZARO TRONCETTI

Recenti informazioni da Pietroburgo confermano che le trattative fra la Russia e l'Inghilterra per accordare in una le proposte di riforme in Macedonia, presentate alle potenze dai due Stati, sono sulla via della riuscita e l'accordo si è già ottenuto sulla maggior parte dei

due programmi. Riguardo agli altri punti, specialmente per quello che riguarda la nomina di un governatore nominato dalle potenze ed indipendente dal Sultano, le trattative sono ancora in corso, ma si ritiene che non si tarderà ad ultimarle.

Intanto un dispaccio da Costantinopoli, 22, informa che gli ambasciatori hanno presentato alla Porta una Nota collettiva contenente il progetto dei nuovi contratti per gli ufficiali esteri della gendarmeria macedone, domandando che la conclusione dei nuovi contratti segua quanto prima. I seguenti punti dei contratti sono nuovi: che durante il loro servizio sia concessa agli ufficiali piena libertà personale, e che gli indennizzi in caso di malattia e di morte non siano consegnati a chi spetterebbero, ma ai rispettivi Governi. La Nota domanda inoltre, nell'interesse del servizio, che agli ufficiali che hanno in patria il grado di tenente, sia accordato il grado turco di vice maggiore.

Dispacci da Berlino e da Pietroburgo, in data di ieri, danno la notizia che le lunghe trattative fra le potenze interessate nelle quistioni dei mari del Nord e del Baltico hanno avuto termine e vennero firmati i protocolli che stabiliscono lo *statu quo* per il Baltico, garantendosi l'integrità dei domini attuali da parte delle potenze interessate, che sono la Russia, la Germania, la Svezia e la Danimarca, e per il mare del Nord la neutralizzazione.

Gli articoli delle due convenzioni non sono conosciuti nella loro integrità perchè le potenze firmatarie non hanno ancora stabilito quando dovranno esser pubblicate.

La Duma studia i nuovi progetti militari presentatile dal Ministero Stolypine. Fra di essi vi è quello del contingente della leva militare, che ha suscitato non lieve discussione in seno alla Commissione e pare che ne provocherà altre non meno gravi nelle pubbliche sedute.

La Commissione si dichiarò in massima favorevole al progetto, e introdusse solo poche modificazioni. Essa espresse il desiderio che siano assoggettati all'obbligo del servizio militare anche i 15 milioni d' uomini delle tribù attualmente non soggette alla leva militare. Inoltre, la Commissione ritiene necessario subordinare l'obbligo del servizio militare pei finlandesi alle leggi generali dell'Impero.

Si telegrafa da Pekino, 22, che il boicottaggio delle merci giapponesi nel sud della Cina aumenta, recando grandissimo danno alle industrie nipponiche, le quali si vedono chiuso uno dei loro maggiori mercati di esportazione.

Il Governo giapponese è non poco preoccupato del fatto e sembra deciso a prendere misure coercitive per imporre al Governo cinese di farlo cessare.

Un dispaccio da Shanghai al *New York Herald* dice che cinque corazzate giapponesi ed un certo numero di cacciatorpediniere hanno ricevuto l'ordine di salpare per le acque della Cina meridionale. Apparentemente la visita avrà un carattere amichevole, ma in realtà ha lo scopo di indurre i cinesi con una dimostrazione navale a smettere dal boicottaggio delle merci giapponesi.

Dicemmo nel nostro *Diario* di ieri del vivo desiderio

del presidente Roosevelt di ottenere i fondi per la costruzione delle nuove corazzate. Un dispaccio da Washington, 23, conferma le notizie già date ed aggiunge:

« Il presidente Roosevelt ha insistito presso i membri del Congresso che sono suoi amici affinché continuino a combattere a favore della costruzione di quattro corazzate.

« Egli inoltre ha informato i capi gruppo che apporrà il suo *veto* al *bill* per la costruzione di due sole corazzate ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Elena, consentendo al desiderio espresso dal presidente dell'Associazione per il movimento dei forestieri, ha accettato l'alto patronato del Corso dei fiori, che avrà luogo a Villa Umberto a beneficio dell'erigendo ricovero di mendicizia e in onore degli ufficiali esteri partecipanti al Concorso ippico.

Il Congresso delle donne italiane.

— Ieri, nel pomeriggio, mentre viepiù gradita era fra quanti vi avevano partecipato, l'impressione della cerimonia inaugurale in Campidoglio, le signore congressiste si riunirono al palazzo di giustizia, com'era prescritto dall'ordine del giorno del Congresso, in assemblea plenaria, per la costituzione delle cariche. La presidenza venne tenuta provvisoriamente dalla contessa Spalletti-Rosponi. Procedutosi, dopo un breve discorso della gentile presidentessa, e varie comunicazioni di adesioni, alla nomina delle cariche, fu per acclamazione, su proposta della signora Parvis, eletta presidentessa effettiva del Congresso la prefata contessa Spalletti. Furono quindi nominate:

Vice-presidentesse: M.me Turin, contessa Suardi, signore Fava, Parvis, Bernocco, Frenel, Nerboel, Buoner, Avril, S. Croix, Scodnik.

Segretarie: signorina Ponzio-Vaglia, signore Roessler-Franz, Ascoli-Nathan, signorina Luisa Rava, madamigella Le Maire, signore Betto, Pagliari e Benetti.

La presidentessa, salutata da una vera ovazione, avvertì le singole presidenti che avrebbero potuto prendere posto nelle rispettive sezioni, e dichiarò sciolta la seduta.

Oggi, fin dalle 9 ant., le signore congressiste si riunirono nelle singole sezioni per procedere alla elezione delle rispettive presidentesse, ed iniziare i lavori, i quali, come già è noto dal programma, riguardano « Letteratura ed arte; condizione morale e giuridica della donna; educazione e istruzione; emigrazione; servizi sanitari, ecc. ».

Nel pomeriggio il Congresso [si è riunito a sezioni riunite per la discussione del tema « Lavoro e salario femminile » e la lettura delle relazioni sul tema medesimo.

. Il programma per la giornata di domani sarà nell'antimeriggio svolto colle discussioni nelle singole sezioni e nel pomeriggio consisterà in una adunanza plenaria organizzata dal Comitato nazionale per il voto alla donna, per trattarvi, appunto, la grave, complessa questione.

R. Accademia dei Lincei. — La Classe di scienze morali, storiche e filologiche terrà seduta il 26 corrente alle ore 15, nella residenza dell'Accademia al palazzo già Corsini in via della Lungara.

Il Congresso della Lega navale. — A Genova, alle ore 15.30, si è inaugurato, ieri, il Congresso. na-

zionale della Lega navale. Nel salone del Palazzo ducale, ornato di fiori e trofei, venne compiuta la cerimonia dell'inaugurazione.

Erano presenti l'on. senatore Cerruti, gli onorevoli deputati Reggio, Guastavino, Botteri, Fiamberti, Celesia e Gallino, il generale Pedotti, il prefetto, on. senatore Garroni, il sindaco, marchese Da Passano, le autorità civili e militari, notabilità marinare e delegati di tutte le sezioni della Lega.

Gli allievi della nave-scuola *Redenzione*, con bandiere e musica, rendevano gli onori:

L'on. Fiamberti, presidente della sezione genovese della Lega navale, pronunciò un elevato, applauditissimo discorso, trattando brevemente delle alte finalità della Lega e degli intenti finora conseguiti. Accennò al recente conflitto colla Turchia e alla sua rapida e favorevole soluzione, grazie anche all'ottimo assetto della nostra flotta. Concluse inviando un rispettoso saluto a S. M. il Re, il quale con visioni e concetti geniali e moderni, intuendo la importanza della Lega, le ha concesso il suo patronato.

La musica intuonò indi la marcia reale, che gli intervenuti ascoltarono in piedi.

Il sindaco, marchese Da Passano, pronunciò poscia brevi, ma calde parole, dando il benvenuto ai congressisti a nome di Genova.

L'ammiraglio senatore Canevaro, presidente della Lega, pronunciò un breve discorso a nome della Lega stessa, ringraziando Genova dell'ospitalità e tutti gli intervenuti. Dopo aver detto che la Lega ha già fatto molto, ma che molto più rimane a fare, terminò proponendo un voto unanime di devozione e di riconoscenza al Re. (Vivissimi applausi).

Alle ore 17 il municipio offrì nelle sue sale uno splendido ricevimento.

I programmi dell'Esposizione di Torino 1911. — La Commissione esecutiva dell'Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro in Torino 1911 ha testè pubblicato, in un volume di oltre cento pagine, i *Programmi e Classificazione* della Mostra stessa, in cui gli organizzatori vorrebbero riflesso il concetto logico ed organico col quale procede e si svolge la legge economica del lavoro e della produzione.

Movendo da questo pensiero la Commissione esecutiva ha creduto che sia di grande interesse il raccogliere anzitutto la mente del visitatore alla considerazione dei fattori che concorrono a creare uno degli elementi principali della produzione, l'operaio: poi dei mezzi e degli strumenti coi quali si esplicano le sue attività, dell'ausilio che ad esse forniscono le forze naturali; delle varie applicazioni di queste energie alla trasformazione dei prodotti primi della terra e degli animali, dalle prime industrie rudimentali a quelle più progredite ed organizzate; dei mezzi coi quali i prodotti affluiscono ai mercati e la gran vita internazionale vibra attraverso le frontiere in pensiero ed in azione accomunata in un intento di progresso e di benessere; delle leggi che governano la economia sociale e studiano i vari rapporti nel vasto campo della produzione e della distribuzione delle ricchezze; e finalmente dei mezzi coi quali si vuole garantita la pace e la sicurezza, condizioni essenziali all'incremento delle forze economiche di ciascuna nazione concorrente con provvido sentimento di emulazione alla maggiore prosperità ed alla migliore perfettibilità della vita sociale.

Gli espositori concorrenti dovranno però preoccuparsi che le loro Mostre presentino sempre una qualche ragione di novità e di progresso nella produzione industriale corrente. Gli organizzatori intendono infatti che l'Esposizione internazionale di Torino sia Esposizione di selezione e di innovazioni industriali, vivificate nella loro espressione dall'essere possibilmente rappresentate come appaiono nei singoli opifici: esposizione adunque in cui alla novità del prodotto ed allo spettacolo dell'industria in azione siano affidati l'interessamento popolare e il positivo successo scientifico ed economico.

Con questi criteri l'Esposizione del 1911 in Torino sarà ripartita nei seguenti 26 gruppi: I. Educazione e l'insegnamento professionale. — II. Strumenti ed apparecchi scientifici. — III. La fotografia nelle sue applicazioni. — IV. Meccanica generale. — V. Elettricità. — VI. Lavori pubblici. — VII. Industria dei trasporti: Ferrovie e tramvie. — VIII. Navigazione mercantile, marittima, fluviale e lacuale. — IX. Navigazione aerea. — X. Servizi postali. — XI. Industrie sportive. — XII. La Città moderna. — XIII. Decorazione, mobilio ed arredamento delle abitazioni. — XIV. Strumenti musicali, teatro, spettacoli. — XV. Selvicoltura ed industrie forestali. — XVI. Agricoltura: Macchine agrarie. — XVII. Industrie e prodotti alimentari. — XVIII. Industrie estrattive e chimiche. — XIX. Industrie tessili. — XX. Industrie dell'abbigliamento ed affini. — XXI. Gioielli, metalli preziosi, minuterie ed affini. — XXII. Cuoio ed industrie diverse. — XXIII. Il giornale e l'arte della stampa. — XXIV. Economia sociale. — XXV. Colonizzazione, emigrazione, colonie. — XXVI. Lavoro per la difesa del paese (guerra e marina).

Liceo musicale di Santa Cecilia. — Al saggio di classe della scuola di pianoforte del prof. O. Pinelli, assisteva, ieri, un numeroso pubblico d'invitati.

L'egregio professore, che con l'illustre Sgambati divide nel liceo musicale l'insegnamento del pianoforte, presentò parecchi alunni ed alunne delle classi elementari e medie, che interpretarono assai bene i vari pezzi musicali del programma e sono promesse di futuri valenti artisti. Tutti vennero molto festeggiati, specialmente la signorina Giuseppina Tomassucci e Filippo Vitarella (classe media, anno 5°), che eseguirono con brio, eleganza e forza la *Zingaresca* di Tausig, ridotta per due pianoforti da Eibenschütz.

Il prof. O. Pinelli divise con i suoi allievi gli applausi dell'elto uditorio.

Per gli operai emigranti in Svizzera. — Il Commissariato dell'emigrazione comunica essere informato da Zurigo che colà le nuove costruzioni non avranno quest'anno il numero e l'importanza di quelle degli anni scorsi, per cui molto difficilmente tutti gli operai che già vi sono convenuti potranno trovarvi occupazione.

Movimento commerciale. — Ieri l'altro furono caricati a Genova 1076 carri, di cui 501 di carbone pel commercio e 98 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 358, di cui 117 di carbone pel commercio e 93 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 228, di cui 114 di carbone pel commercio e 60 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 293, di cui 129 di carbone pel commercio e 71 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 164 di cui 122 di carbone pel commercio e 42 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — L'*Argentina*, della Veloce, è giunta a Buenos Aires. Il *Città di Milano*, ha transitato da Barcellona per Genova. Da Aden ha proseguito per l'Italia il *D. Balduino*, della N. G. I.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERLINO, 23. — L'accordo circa il mare del nord è stato firmato oggi dal segretario di Stato per gli affari esteri, von Schoen, dall'ambasciatore d'Inghilterra, sir Franck Lascelles, dall'ambasciatore di Francia, Cambon, dal ministro di Danimarca, von Hegermannroner, dal ministro di Svezia, conte Taube, e dal ministro di Olanda, barone Gevers.

La data della pubblicazione dell'accordo è ancora da stabilirsi.

COPENAGHEN, 23. — Il Re di Danimarca ha nominato il Re d'Inghilterra colonnello onorario del reggimento Ussari della guardia e generale dell'esercito danese.

STOCCOLMA, 23. — L'*Agenzia telegrafica svedese* annuncia

che la Regina di Svezia, che si trova ora in Italia, stante il cattivo tempo e dietro consiglio dei medici, ha rinunciato all'idea di recarsi a Pietroburgo per assistere al matrimonio del principe Guglielmo di Svezia.

PIETROBURGO, 23. — Il ministro degli esteri Szwolski, l'ambasciatore di Germania ed i ministri di Svezia e di Danimarca, hanno firmato oggi al Ministero degli esteri una dichiarazione ed un memorandum speciale sul riconoscimento da parte della Russia, Germania, Svezia e Danimarca del principio dello *statu quo* territoriale lungo le coste del Baltico.

PARIGI, 23. — Un telegramma del generale Vigy informa che oggi il generale con tutte le sue truppe ha abbandonato il campo di El Beida, presso Ain Chair, per recarsi verso l'ovest e guadagnare la regione di El Ambadj.

Le pattuglie di ricognizione spedite nella regione di Ain Chair hanno incontrato gruppi di nemici che hanno fatto fuoco su di essi: sei Ber bers sono rimasti uccisi. Le nostre pattuglie di ricognizione sono rientrate incolumi. Lo stato sanitario ed il morale delle truppe sono eccellenti.

STOCCOLMA, 23. — Il ministro degli esteri ed i rappresentanti dell'Inghilterra e della Francia hanno firmato l'atto che dichiara abolito il trattato di Stoccolma del 1855 per ciò che riguarda la Svezia.

PIETROBURGO, 23. — È morto questa sera il generale Linievie.

LONDRA, 24. — Telegrafano da Tangeri al Times in data di ieri: Mulay Hafid ha cominciato la sua marcia su Fez, prendendo la strada che passa all'est degli Chaouis. Così su tale via egli eviterà il contatto con le truppe francesi.

Il movimento di Mulay Hafid ritarderà probabilmente la partenza dell'esercito di Abd El Aziz da Rabat.

LONDRA, 24. — Il Daily Mail si dice autorizzato a smentire la voce secondo la quale il Re Edoardo farebbe prossimamente una crociera nel Mediterraneo.

VARSAVIA, 24. — La polizia ha arrestato a Lublino trecento persone, fra cui i membri del Comitato socialista di combattimento e gli assassini di un capitano di polizia, di un gendarme e di tre agenti di polizia.

Oltre le due bombe già menzionate si trovarono altre tre bombe, cinquecento cartucce e due depositi di rivoltelle e di fucili.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 23 aprile 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione e di metri	516,1
Barometro a mezzodi	758,54
Umidità relativa a mezzodi	34
Vento a mezzodi	NW.
Stato del cielo a mezzodi	3/4 nuvoloso
Termometro centigrado	massimo 15,7
	minimo 3,9
Pioggia in 24 ore	—

23 aprile 1908

In Europa: pressione massima a 768 sull'Italia peninsulare ed a ovest della penisola Balcanica, minima di 750 sul mare del nord, Scandinavia e Finlandia.

In Italia nelle 24 ore: pioggia ancora sciolta fino a 6 mm. sulle Puglie; temperatura generalmente alquanto aumentata; qua che pioggia leggera in Liguria e Marche; alcuni venti forti intorno a ponente in Emilia, Marche e Puglie.

Barometro quasi livellato tra 762 e 763.

Qualità: venti deboli vari; cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.

BOLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 23 aprile 1908.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio ...	1/4 coperto	legg. mosso	14 5	8 0
Ginevra	coperto	calmo	15 1	9 1
Spezia	—	—	—	—
Genova	3/4 coperto	—	12 8	5 8
Forino	3/4 coperto	—	14 2	6 0
Alessandria	1/2 coperto	—	15 7	7 6
Novara	3/4 coperto	—	17 8	4 9
Domodossola	coperto	—	17 8	5 0
Pavia	1/2 coperto	—	17 0	2 4
Milano	3/4 coperto	—	17 3	5 0
Como	coperto	—	17 0	4 2
Sondrio	1/4 coperto	—	15 5	2 2
Bergamo	coperto	—	12 0	5 3
Brescia	3/4 coperto	—	14 2	4 7
Cremona	1/4 coperto	—	16 4	4 5
Lecco	sereno	—	14 8	5 7
Verona	sereno	—	15 1	4 1
Selluno	1/4 coperto	—	13 1	2 5
Udine	3/4 coperto	—	14 1	5 9
Treviso	sereno	—	15 6	5 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	14 0	7 6
Padova	sereno	—	14 0	3 5
Rovigo	sereno	—	15 5	5 6
Trieste	1/4 coperto	—	11 0	4 6
Parma	sereno	—	16 1	5 1
Reggio Emilia	sereno	—	15 0	2 6
Modena	sereno	—	14 0	5 2
Ferrara	sereno	—	14 3	4 3
Bologna	sereno	—	13 0	7 5
Ravenna	sereno	—	12 3	3 0
Forlì	sereno	—	13 2	4 6
Verona	sereno	calmo	13 6	2 0
Ancona	1/4 coperto	calmo	14 0	2 2
Urbino	sereno	—	9 0	2 3
Macerata	sereno	—	11 9	3 2
Ascoli Piceno	sereno	—	12 5	3 5
Perugia	sereno	—	10 4	2 9
Camerino	1/4 coperto	—	8 5	3 0
Lucca	1/4 coperto	—	15 3	3 1
Pisa	1/2 coperto	—	15 1	2 0
Livorno	3/4 coperto	calmo	14 4	4 4
Firenze	sereno	—	16 0	4 0
Arezzo	1/4 coperto	—	11 9	2 3
Siena	sereno	—	10 2	4 5
Grosseto	sereno	—	17 0	8 4
Roma	sereno	—	14 7	3 9
Teramo	sereno	—	14 7	7 7
Chieti	sereno	—	11 4	4 0
Aquila	sereno	—	10 7	0 8
Agnone	sereno	—	9 0	5 0
Foggia	1/2 coperto	—	15 0	5 0
Bari	sereno	legg. mosso	13 0	4 2
Lecce	3/4 coperto	—	15 5	6 0
Caserta	1/4 coperto	—	15 3	6 9
Napoli	3/4 coperto	calmo	13 4	7 7
Benevento	1/4 coperto	—	15 9	4 1
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	3/4 coperto	—	10 0	2 2
Potenza	coperto	—	9 0	1 3
Cosenza	sereno	—	13 0	3 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	13 2	0 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	15 0	10 0
Trapani	coperto	legg. mosso	16 4	9 8
Palermo	coperto	calmo	17 6	5 9
Porto Empedocle	sereno	legg. mosso	15 5	10 5
Caltanissetta	coperto	—	16 0	7 0
Messina	1/2 coperto	calmo	16 0	8 6
Catania	3/4 coperto	legg. mosso	18 2	8 8
Siracusa	coperto	mosso	16 5	10 0
Ugento	1/2 coperto	legg. mosso	13 0	6 0
Sassari	1/4 coperto	—	11 8	5 9